

-----S T A T U T O-----

-----della Fondazione "FASTIGI"-----

-----**Articolo 1**-----

-----Costituzione-----

È costituita la Fondazione denominata "FASTIGI".-----
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.-----

-----**Articolo 2**-----

-----Sede-----

La Fondazione ha sede a Roma, Viale Mazzini n. 11.-----
La Fondazione potrà inoltre istituire sedi secondarie, succursali, uffici o centri operativi in località diverse finalizzati al raggiungimento delle finalità sociali, sia in Italia che all'estero.-----

-----**Articolo 3**-----

-----Scopi e attività direttamente connesse-----

La Fondazione è apolitica, aconfessionale. Non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.-----

La Fondazione ha finalità culturali, formative, educative e ricreative, e si prefigge il raggiungimento degli scopi seguenti:-----

- a) divulgazione della cultura dei trasporti e delle comunicazioni, con particolare attenzione al settore della realizzazione di infrastrutture con riferimento anche ai beni di sicurezza in esercizio, in conformità alla Costituzione italiana ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;-----
- b) salvaguardia degli utenti e degli operatori nel settore delle infrastrutture, con particolare attenzione al settore della realizzazione di trafori e gallerie;-----
- c) sostenere la ricerca nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, con particolare attenzione al settore della realizzazione di trafori e gallerie;-----
- d) divulgazione della cultura dell'uomo, quale essere vivente integrato nell'ambiente e con esso interattivo.-----

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.-----

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 3 del presente statuto;-----
- organizzare convegni e manifestazioni di ogni genere volti alla diffusione

Allegato "C"
Repertorio n. 271
Raccolta n. 211

degli scopi della Fondazione ed alla raccolta di fondi per le proprie attività istituzionali;-----

- bandire concorsi, premi e borse di studio a favore di studenti, ricercatori e laureati in settori attinenti con gli scopi della Fondazione;-----
- organizzare corsi di formazioni e lezioni in settori attinenti con gli scopi della Fondazione.-----

La Fondazione può svolgere anche attività imprenditoriali, commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria, marginale e accessoria.-----

-----**Articolo 4**-----

-----Patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Promotori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;-----
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----

-----**Articolo 5**-----

-----Fondo di Gestione-----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;-----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

-----**Articolo 6**-----

-----Membri della Fondazione-----

I membri della Fondazione si dividono in:-----

- Fondatori Promotori,-----
- Fondatori,-----
- Partecipanti Istituzionali,-----
- Sostenitori.-----

-----**Articolo 7**-----

-----Fondatori Promotori-----

E' Fondatore Promotore il Consorzio "FASTIGI" che ha sottoscritto l'atto costitutivo.-----

In caso di scioglimento del Consorzio "FASTIGI" i Fondatori di cui all'articolo seguente procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla no-

mina di altro o altri soggetti che eserciteranno le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelti, preferibilmente, tra i Fondatori di diritto o tra chi abbia assunto la qualifica di fondatore da almeno tre anni ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.-----

In caso di scioglimento o decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori di cui al precedente comma, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, sempre tra i Fondatori di diritto o tra chi abbia assunto la qualifica di fondatore da almeno tre anni ed in regola con il versamento dei contributi dovuti. È fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore Promotore decaduto. Qualora i Fondatori Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.-----

-----**Articolo 8**-----

-----Fondatori-----

Sono Fondatori di diritto le persone fisiche e giuridiche partecipanti al Consorzio "FASTIGI" alla data dell'atto costitutivo della fondazione.-----

Possono divenire Fondatori i soggetti pubblici e privati che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.-----

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.-----

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.-----

Ogni Università partecipante alla Fondazione, qualunque sia la qualifica rivestita all'interno della Fondazione, è esonerata in perpetuo da qualunque obbligo di conferimento, contribuzione o partecipazione economica al Patrimonio ed al Fondo di Gestione.-----

-----**Articolo 9**-----

-----Partecipanti istituzionali-----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.-----

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.-----

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.-----

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.-----

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.-----

-----**Articolo 10**-----

-----Sostenitori-----

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche,

pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.-----

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.-----

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.-----

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.-----

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.-----

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.-----

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- trasformazione, fusione e scissione;-----

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;-----

- ricorso al mercato del capitale di rischio;-----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----

- apertura di procedure di liquidazione;-----

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.-----

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:-----

- il Presidente Onorario;-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Comitato Esecutivo di Gestione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----
- il Comitato Scientifico, ove istituito;-----
- il Segretario generale;-----
- l'Organo di revisione contabile, ove istituito.-----

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, salvo diversa previsione in sede di nomina.-----

-----**Articolo 14**-----

-----Presidente onorario-----

Il Presidente onorario della Fondazione:-----

- è membro del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto;-----
- è il garante del ruolo istituzionale della Fondazione medesima.-----

Il Presidente Onorario verrà scelto tra personalità di alto profilo che possano dare lustro e prestigio alla Fondazione.-----

La nomina e l'eventuale sostituzione del Presidente Onorario viene deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, sentito il parere vincolante del Comitato scientifico ove istituito.-----

La rimozione del Presidente Onorario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Articolo 15**-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciotto.-----

La composizione sarà la seguente:-----

- fino a nove consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza; i Fondatori Promotori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;-----
- fino a nove consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori ed i Partecipanti istituzionali, con deliberazione comune assunta a maggioranza.-----

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.-----

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.-----

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:-----

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto;-----
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;-----
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;-----
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;-----

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;-----
- nominare il Segretario generale e, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;-----
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;-----
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;-----
- nominare l'organo di consulenza contabile;-----
- nominare Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;-----
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori;-----
- occuparsi del reperimento dei fondi;-----
- deliberare l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;-----
- deliberare circa gli acquisti ed i trasferimenti dei beni mobili e immobili;-----
- occuparsi del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso la Fondazione;-----
- deliberare gli eventuali compensi da attribuire agli organi sociali;-----
- esaminare le proposte di intervento;-----
- deliberare eventuali modifiche statutarie;-----
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;-----
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.-----

Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;-----
 in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di revisione contabile.-----

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la nomina, sostituzione e rimozione del Presidente onorario devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri complessivi e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.----
 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra per-

sone estranee al Consiglio.-----
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;-----
sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**Articolo 16**-----

-----Comitato Esecutivo di Gestione-----

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione e due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.-----

I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.-----

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.-----

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.-----

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:-----

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;-----
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;-----
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;-----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;-----
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.-----

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge.-----

Il Comitato Esecutivo di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri;-----

il Comitato è convocato mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato.-----

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti;-----

in mancanza di formale convocazione il Comitato delibera validamente quando sono presenti tutti i propri membri.-----

Le riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei parteci-

panti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;----- sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**Articolo 17**-----

-----Presidente della Fondazione-----

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di amministrazione e nei casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica dell'operato.-----

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; egli inoltre:-----

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;-----
- controlla l'andamento amministrativo e burocratico della Fondazione;-----
- verifica l'osservanza dello statuto.-----

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato o dal Vice Presidente se nominato.-----

-----**Articolo 18**-----

-----Segretario generale-----

Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio di amministrazione.-----

Il Segretario generale:-----

- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;-----
- si occupa della corrispondenza;-----
- conserva l'archivio della Fondazione.-----

-----**Articolo 19**-----

-----Comitato Scientifico-----

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.-----

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.-----

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.-----

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.-----

-----**Articolo 20**-----

-----Organo di revisione contabile-----

L'Organo di consulenza contabile è un organo monocratico o collegiale (composto al massimo di tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il compenso, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.-----

L'Organo di consulenza contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per una sola volta.-----

L'Organo di consulenza contabile:-----

- cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori contabili;-----
- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;-----
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;-----
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni;-----
- effettua verifiche di cassa.-----

-----**Articolo 21**-----

-----Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.-----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili; l'attività commerciale eventualmente esercitata deve essere riportata con separata indicazione.-----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Persone giuridiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri della Fondazione, e deve rimanere affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.-----

-----**Articolo 22**-----

-----Scioglimento-----

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore o i Liquidatori, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Fondazioni o Enti aventi scopi affini con quelli di cui al superiore art. 3, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.-----
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento
della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.-----

-----**Articolo 23**-----

-----Clausola di rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

-----**Articolo 24**-----

-----Norma transitoria-----

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare
nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costi-
tutivo e verranno successivamente integrati.-----

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approva-
zione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla lo-
ro nomina.-----

***Firmato: Alessandro Focaracci, Ildebrando Item, Montagna Gianni, Cesa-
re Vocaturo Notaio, Sigillo.***-----